

MIB ITALIANA S.P.A. - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ("GTCP")

Le presenti GTCP si applicano a qualsiasi Ordine di Acquisto (come definito di seguito) emesso da MIB Italiana S.p.A. ("MIB" o l'"Acquirente") per beni e servizi da fornire dal Fornitore e sostituiscono qualsiasi precedente accordo diverso, orale o scritto, tra le parti. Tutte le offerte, forniture e accordi eseguiti tra Acquirente e Fornitore si basano esclusivamente sulle presenti GTCP.

MIB contraddice espressamente qualsiasi altro termine e condizione presentato dal Fornitore. MIB non è vincolata ad essi, anche se non li ha contestati al momento della conclusione del contratto.

1. Definizioni.

Informazioni Confidenziali: indica qualsiasi informazione, disegni, documenti, specifiche tecniche, modelli e altro materiale di proprietà dell'Acquirente o ad esso relativo e in qualsiasi modo fornito al Fornitore, inclusa qualsiasi informazione riguardante know-how, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.

Prodotti Pericolosi: indica Prodotti la cui composizione include la presenza di sostanze o miscele classificate come pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, o da qualsiasi altra normativa nazionale o internazionale sulla sicurezza sul lavoro, o che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi della suddetta normativa, possono comportare rischi a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o chimico-tecnologiche.

Beni: indica qualsiasi bene ordinato dall'Acquirente al Fornitore, come materie prime, utensili, prodotti forgiati, prodotti finiti e semilavorati, anche quando forgiati in conformità alle specifiche tecniche e/o progettuali dell'Acquirente.

Garanzia dei Beni: indica la garanzia relativa ai Beni che il Fornitore deve fornire all'Acquirente ai sensi dell'articolo 8 delle GTCP.

Proprietà Intellettuale: indica qualsiasi diritto relativo a proprietà intellettuale o industriale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, invenzioni, brevetti o domande di brevetto, modelli di utilità, disegni (registrati o non registrati), marchi (registrati o non registrati), nomi, copyright, layout di circuiti, segreti commerciali, know-how, informazioni proprietarie o altri diritti relativi a qualsiasi informazione.

Parti: indica l'Acquirente e il Fornitore.

PO: indica qualsiasi ordine di acquisto inviato dall'Acquirente per Beni e/o Servizi da fornire dal Fornitore, ai sensi dell'articolo 2 delle GTCP.

Prezzo di Acquisto: indica il prezzo dei Beni come stabilito nell'articolo 3 delle GTCP.

Scheda di Sicurezza: indica le schede contenenti tutte le informazioni sulle proprietà fisiche, chimiche, tossicologiche, ambientali e di pericolo, necessarie per il corretto e sicuro utilizzo di

sostanze e miscele, che devono essere fornite per i Prodotti Pericolosi e che devono essere conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2020/878.

Servizi: indica servizi di lavorazione esternalizzati ordinati dall'Acquirente al Fornitore, come ad esempio saldatura, trattamenti termici, lavorazioni meccaniche, che sono sempre soggetti a ispezioni ai sensi dell'articolo 10 delle GTCP.

Specifiche Tecniche: indica i dati tecnici, requisiti e tutte le altre informazioni associate fornite da MIB a cui i Beni fabbricati dal Fornitore devono conformarsi, come necessario per consentire il completamento della PO.

Periodo di Garanzia: indica un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna dei Beni al cliente finale dell'Acquirente, durante il quale il Fornitore deve fornire all'Acquirente le Garanzie dei Beni.

2. Ordini di Acquisto.

Le PO sono inviate da MIB solo per iscritto e la relativa accettazione avviene mediante restituzione della copia di conferma allegata alla PO debitamente firmata e timbrata dal rappresentante autorizzato del Fornitore, oppure tramite accettazione via mezzi elettronici che specifichino il mittente come fonte valida e riconoscibile del Fornitore. La PO che non viene rifiutata per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento si considera confermata dal Fornitore. Le PO emesse da MIB devono indicare per ciascun prodotto la relativa descrizione, codice, quantità, prezzo, data di consegna richiesta, metodo di trasporto e nome dello spedizioniere o vettore.

3. Prezzo di Acquisto.

3.1 Il Prezzo concordato per i Beni è quello indicato nella PO. Il Prezzo di Acquisto è fisso e non soggetto a revisione salvo quanto espressamente previsto nella PO.

3.2 Tutti i prezzi includono costi di imballaggio, spese di movimentazione e altri oneri.

4. Obblighi del Fornitore, Qualità e condizioni finanziarie del Fornitore.

4.1 Il Fornitore deve fornire tutta la gestione, supervisione, personale, materiali e attrezzature necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi della PO. Il Fornitore deve eseguire tutti i propri obblighi con la massima cura e diligenza e in conformità a tutti i requisiti stabiliti nella PO e secondo le migliori pratiche e i più elevati standard dell'industria oil & gas.

4.2 Il Fornitore deve garantire che i Beni:

- i) siano fabbricati a regola d'arte;
- ii) siano privi di difetti di progettazione, materiali e lavorazione;

- iii) siano idonei allo scopo per cui sono forniti;
- iv) rispettino rigorosamente le Specifiche Tecniche, disegni, stampi e qualsiasi altro requisito qualitativo fornito dall'Acquirente.

4.3 Qualsiasi modifica alle Specifiche Tecniche, al luogo di produzione dei Beni e/o ai materiali deve essere comunicata preventivamente per iscritto dal Fornitore e accettata dall'Acquirente.

4.4 Il Fornitore deve presentare all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo, prova di qualsiasi risultato derivante da test, controlli, prove e ispezioni effettuati sulla conformità dei Beni alle Specifiche Tecniche, anche in caso di produzione dei Beni da parte di sub-fornitori. Il Fornitore deve quindi conservare adeguata documentazione di tali risultati per un periodo non inferiore a tre (3) anni.

4.5 Il Fornitore si impegna espressamente a informare e aggiornare tempestivamente l'Acquirente su qualsiasi peggioramento delle proprie condizioni finanziarie ed economiche e, in particolare, non appena si verifichi qualsiasi segnale di allarme di una possibile futura crisi o procedura di insolvenza, che possa compromettere o influenzare l'adempimento puntuale e corretto dei propri obblighi ai sensi della PO e delle presenti GTCP. In tali casi, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere o sospendere immediatamente la PO e di richiedere al Fornitore il rimborso del Prezzo di Acquisto, se già pagato.

4.6 Il Fornitore non può cedere l'Ordine di Acquisto, né la fornitura dei Prodotti oggetto dell'Ordine di Acquisto, in tutto o in parte, a terzi. Qualsiasi subappalto di beni o servizi necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore richiede il previo consenso scritto dell'Acquirente.

5. Pagamenti

5.1 Salvo diversa indicazione espressa nella PO, l'Acquirente effettuerà il pagamento dei Beni entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dei Beni da parte di MIB o dalla comunicazione del Fornitore di "beni pronti per la consegna" all'Acquirente presso il punto di consegna, e dalla ricezione di una fattura corretta relativa a tali Beni contenente tutti i dettagli di pagamento come stabilito nell'articolo 2 delle presenti GTCP e accompagnata da tutta la documentazione di supporto. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità indicate nella PO e, se la PO non contiene alcuna indicazione, il pagamento sarà eseguito tramite bonifico bancario. Il pagamento si considera in ogni caso effettuato una volta impartito l'ordine di trasferimento di credito alla banca dell'Acquirente.

5.2 L'accettazione dei Beni da parte dell'Acquirente o il pagamento di qualsiasi fattura non deve essere interpretato come rinuncia o abbandono di qualsiasi diritto o rimedio che l'Acquirente può avere ai sensi della PO. Qualora una fattura (i) non includa la documentazione di supporto o i dettagli di pagamento, oppure (ii) sia altrimenti errata o incompleta, il periodo di pagamento della relativa parte della fattura sarà sospeso fino a trenta (30) giorni, o altro periodo

concordato tra le Parti, dalla data di ricezione della documentazione di supporto o dei dettagli di pagamento, o dalla ricezione di una fattura corretta, a seconda dei casi.

5.3 In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore non è autorizzato a sospendere le consegne in sospeso né a interrompere l'esecuzione di qualsiasi altra PO.

6. Consegne, trasferimento della proprietà e rischio di perdita

6.1 Le consegne dei Beni devono essere effettuate secondo i termini di consegna indicati nella PO. Salvo diversa indicazione nella PO, la consegna deve essere effettuata DAP (INCOTERMS® 2020) presso la sede MIB in Via Garibaldi n. 6, Casalserugo (PD), Italia. I termini di consegna devono essere considerati fissi ed essenziali. La consegna (e presa in carico), il trasferimento del rischio, il trasporto, l'assicurazione, i documenti di trasporto e consegna, lo sdoganamento import/export, i controlli (qualità, misurazione, pesatura, conteggio), l'imballaggio e la marcatura, nonché la ripartizione dei costi, sono regolati dagli Incoterms® (ed. 2020), salvo accordi scritti diversi tra le parti.

6.2 I termini di consegna devono essere considerati fissi ed essenziali. Qualsiasi richiesta del Fornitore di modificare i termini e i tempi di consegna indicati in una PO deve essere comunicata per iscritto entro 48 ore dal ricevimento della conferma della PO. Comunicazioni oltre tale termine non saranno considerate, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

6.3 Ogni consegna deve essere accompagnata dai seguenti documenti e contenere i seguenti dati:

- i) numero dell'Ordine di Acquisto;
- ii) riferimento e designazione dei Prodotti;
- iii) quantità dei Prodotti consegnati;
- iv) numero dei colli e relativo peso;
- v) eventuale numero di serie e/o lotto dei Prodotti consegnati;
- vi) paese di origine dei Prodotti;
- vii) codice di Nomenclatura Combinata (se presente);
- viii) certificati.

6.4 Per i Prodotti fabbricati in paesi extra-UE, il Fornitore deve inoltre fornire:

- i) il certificato di origine dei Prodotti;
- ii) la packing list riportante numero dei colli, codice e descrizione dei Prodotti, quantità, peso, dimensioni, firma e timbro del produttore;
- iii) il certificato di conformità alle normative europee.

6.5 In caso di ritardo nelle consegne, il Fornitore deve informare immediatamente per iscritto l'Acquirente di qualsiasi causa ragionevole sopravvenuta dopo la conferma della PO che possa impedire al Fornitore di rispettare la data di consegna, fornendo contestualmente una spiegazione della causa del ritardo e una stima della nuova data di consegna.

Un ritardo ragionevole nella consegna dei Beni non comporta la risoluzione del contratto di vendita. In caso di ritardo, mancata consegna, consegna parziale e/o non conforme alle condizioni della PO, l'Acquirente può, indipendentemente da altri diritti: i) rifiutare i Beni e risolvere la PO per inadempimento del Fornitore, richiedendo danni e rimborso dei costi già sostenuti, nonché sospendere eventuali altre PO in corso; ii) fissare una nuova data di consegna e far spedire i Beni dal Fornitore con il mezzo di trasporto più rapido, a discrezione dell'Acquirente, verso una destinazione indicata dall'Acquirente e a spese del Fornitore (incluse le spese per l'annullamento di ordini di trasporto).

6.6 Salvo diversa previsione nelle presenti GTCP, la proprietà dei Beni si trasferisce all'Acquirente al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- (a) al pagamento dei Beni o di parte di essi; oppure
- (b) alla consegna dei Beni o di parte di essi all'Acquirente o a un agente/spedizionario nominato dall'Acquirente.

6.7 Il Fornitore sopporta ogni rischio di perdita o danneggiamento dei Beni fino alla consegna all'Acquirente secondo l'Incoterm scelto e i termini delle presenti GTCP. Dopo tale consegna, il rischio passa all'Acquirente, fermo restando che qualsiasi perdita o danno, indipendentemente dal momento in cui si verifica, attribuibile al Fornitore — inclusi quelli derivanti da imballaggio, carico o movimentazione impropri o non conformi — resta a carico del Fornitore. Il Fornitore deve, a proprio rischio e spese, auto-assicurarsi o stipulare un'assicurazione sui Beni per il loro valore di sostituzione fino alla consegna all'Acquirente.

7. Imballaggio

7.1 I Beni devono essere adeguatamente imballati e protetti dal Fornitore secondo l'Incoterm scelto, le condizioni di trasporto concordate e in conformità ai migliori standard dell'industria per l'imballaggio di materiali simili, al fine di garantire l'integrità e la protezione dei Beni durante il trasporto.

7.2 Se non diversamente specificato, il Fornitore deve identificare ciascuno dei Beni consegnati all'Acquirente con un'etichetta sull'imballaggio, indicante il codice articolo dell'Acquirente, la quantità, la data di consegna, il codice articolo del Fornitore e qualsiasi altro dato rilevante (ad esempio, codici a barre, data di produzione nel caso di materiali deperibili, ecc.).

8. Garanzie

8.1 Salvo diverso accordo espresso tra le Parti, il Fornitore garantisce che tutti i Beni, per l'intero Periodo di Garanzia:

- (a) siano privi di difetti e completi senza omissioni, in conformità alla pratica internazionale generalmente accettata e alle leggi, regolamenti, codici e standard applicabili imposti dalla

legge o da qualsiasi Autorità competente;

(b) siano nuovi e inutilizzati, di buona qualità e idonei allo scopo per cui sono destinati;

(c) siano conformi in ogni aspetto alla PO;

(d) rispettino tutte le Specifiche Tecniche e qualsiasi altra istruzione fornita dall'Acquirente;

(e) non violino diritti di terzi (inclusi, a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale);

(f) per quanto riguarda firmware o software incorporati o forniti con i Beni, siano privi di codice dannoso.

8.2 Qualsiasi difetto o violazione delle Garanzie dei Beni deve essere comunicato per iscritto dall'Acquirente entro quindici (15) giorni dalla scoperta.

8.3 In caso di violazione delle Garanzie dei Beni, l'Acquirente ha diritto, alternativamente, a:

a) rifiutare i Beni e restituirli al Fornitore a spese di quest'ultimo, oppure renderli disponibili per il ritiro Ex Works presso la sede MIB, con conseguente rimborso del prezzo già pagato; oppure

b) richiedere al Fornitore la sostituzione o riparazione dei Beni difettosi o non conformi entro tre (3) giorni lavorativi dalla notifica della violazione, a spese del Fornitore, fermo restando che tale sostituzione o riparazione deve essere eseguita tempestivamente entro un periodo ragionevole, salvo che l'Acquirente abbia specificato un termine preciso; oppure

c) accettare i Beni difettosi e ottenere una riduzione ragionevole del prezzo;

restando salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento di ulteriori danni in ciascuno dei casi sopra indicati.

8.4 Se il Fornitore ritarda, non riesce, non è in grado o rifiuta di eseguire la sostituzione o riparazione ai sensi dell'art. 8.3.b), l'Acquirente può, senza pregiudizio di altri rimedi disponibili e previa comunicazione scritta di sette (7) giorni al Fornitore, procedere direttamente alla riparazione o sostituzione dei Beni a rischio e spese del Fornitore. Dopo la scadenza del periodo di preavviso di sette giorni, l'Acquirente non è obbligato ad accettare Beni riparati o sostituiti dal Fornitore ai sensi dell'art. 8.3.b).

8.5 Un nuovo periodo di garanzia di ulteriori ventiquattro (24) mesi decorre dalla data di consegna dei Beni sostituiti o riparati all'Acquirente o al cliente finale dell'Acquirente.

8.6 Durante e dopo la scadenza del Periodo di Garanzia, il Fornitore deve comunque riparare tempestivamente qualsiasi danno ai Beni imputabile al Fornitore, fornire a costi ragionevoli tutti i servizi necessari relativi ai Beni e affrontare e risolvere qualsiasi problema relativo ai Beni su notifica dell'Acquirente.

8.7 Se il Fornitore ha sottoscritto una polizza di responsabilità prodotto, deve mettere a disposizione dell'Acquirente copia del relativo contratto e prova del pagamento del premio su richiesta dell'Acquirente.

9. Modifiche / Emendamenti

9.1 L'Acquirente si riserva il diritto di apportare modifiche tramite ordine scritto di modifica riguardanti:

- i) forma, qualità e/o quantità dei Beni;
- ii) disegni, documenti, Specifiche Tecniche e/o ambito della fornitura;
- iii) termini di consegna.

Il Fornitore deve notificare all'Acquirente qualsiasi conseguenza derivante da tali modifiche entro cinque (5) giorni (ad esempio aumento o diminuzione dei costi, o diverso tempo necessario per la consegna), e deve impegnarsi a minimizzare costi e impatti sul programma dell'Acquirente.

9.2 Qualsiasi richiesta del Fornitore di adeguamento ai sensi del presente articolo deve essere notificata per iscritto all'Acquirente entro cinque (5) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica e deve essere accompagnata da una specifica dell'importo/tempo richiesto e da documenti giustificativi, pena la mancata applicazione di qualsiasi impatto su costi o tempi.

9.3 Se l'Acquirente e il Fornitore non raggiungono un accordo sull'adeguamento, l'Acquirente può comunque ordinare al Fornitore di implementare la modifica prima che venga raggiunto un accordo. Il Fornitore deve procedere con l'implementazione e mantenere registrazioni verificabili dei costi diretti effettivi sostenuti. Eventuali controversie saranno risolte ai sensi dell'art. 19.

9.4 Nessuna modifica può essere effettuata dal Fornitore senza istruzione scritta dell'Acquirente.

9.5 Se il Fornitore non rispetta pienamente i requisiti del presente articolo, si considera che abbia rinunciato a qualsiasi diritto a un adeguamento o compensazione o a un diverso programma di consegna. In ogni caso, il Fornitore non deve sospendere o ritardare l'esecuzione della PO durante la revisione, negoziazione o definizione di qualsiasi modifica.

10. Servizi e Ispezioni

10.1 Il Fornitore deve rispettare le seguenti disposizioni e garantire all'Acquirente la possibilità di effettuare ispezioni sull'attività del Fornitore quando la PO riguarda Servizi e ogniqualvolta l'Acquirente lo richieda.

10.2 L'Acquirente ha il diritto di verificare direttamente la qualità dei Beni e dei Servizi, la conformità alla PO e il rispetto delle migliori pratiche e dei più elevati standard dell'industria oil & gas applicabili alla fabbricazione, produzione e collaudo dei Beni e all'esecuzione dei Servizi, nonché di qualsiasi istruzione e Specifica Tecnica fornita al Fornitore. A tal fine, l'Acquirente ha il diritto di assistere a tutti i test, prove e ispezioni effettuati dal Fornitore, la cui data deve essere comunicata per iscritto dal Fornitore all'Acquirente con almeno cinque (5) giorni lavorativi di anticipo (o altro termine previsto nella PO).

10.3 Il Fornitore deve consentire all'Acquirente, al suo personale tecnico, ai clienti finali dell'Acquirente e/o a qualsiasi Ente Regolatore/Organismo di Verifica di accedere ai propri locali o a quelli dei sub-fornitori per effettuare test, audit e ispezioni sulla qualità e conformità dei Beni ai sensi dell'art. 10.1, in qualsiasi momento ragionevole prima, durante e dopo la produzione dei Beni.

Nessuna di tali ispezioni esonera il Fornitore dall'obbligo di eseguire il lavoro a regola d'arte e in conformità ai termini delle PO, né esclude o riduce la responsabilità del Fornitore per Beni difettosi.

10.4 Il Fornitore deve riparare o sostituire senza costi o ritardi qualsiasi Bene trovato difettoso durante l'ispezione, e l'Acquirente, i clienti finali dell'Acquirente e/o gli Enti Regolatori/Organismi di Verifica hanno il diritto di effettuare ulteriori ispezioni e/o test dopo che il Fornitore ha eseguito le azioni correttive.

10.5 La semplice consegna o il pagamento dei Beni non costituisce accettazione da parte dell'Acquirente. In ogni caso, l'accettazione senza riserve dei Beni da parte dell'Acquirente, inclusa l'approvazione dei documenti del Fornitore, e/o qualsiasi rinuncia ai diritti di ispezione da parte dell'Acquirente, dei suoi clienti finali e/o degli Enti Regolatori/Organismi di Verifica, non solleva il Fornitore da alcuna responsabilità per Beni difettosi e relativi danni.

11. Non concorrenza

11.1 Il Fornitore non deve né fabbricare né vendere, direttamente o indirettamente, i Beni quando forgiati secondo le specifiche tecniche e/o progettuali dell'Acquirente, anche se parzialmente o leggermente modificati, né utilizzare o commercializzare il relativo know-how, anche dopo la cessazione del rapporto commerciale con l'Acquirente.

11.2 Il Fornitore si impegna a non depositare, direttamente o indirettamente, a proprio nome e/o per conto di società controllate o collegate e/o di qualsiasi suo personale o dirigente, alcuna domanda di brevetto di invenzione, modello di utilità o marchio in relazione ai Beni fabbricati e forniti sulla base delle Specifiche Tecniche dell'Acquirente.

11.3 Il Fornitore non deve utilizzare alcun disegno, Specifica Tecnica o altro documento o informazione fornita dall'Acquirente.

12. Proprietà Intellettuale

12.1 Tutti i diritti di Proprietà Intellettuale derivanti o relativi all'esecuzione della PO da parte del Fornitore o connessi alla fornitura o all'uso dei Beni e dei Servizi, così come tutte le informazioni tecniche e altri dati e materiali, in qualsiasi forma forniti dall'Acquirente, e tutti i diritti di Proprietà Intellettuale ad essi relativi, appartengono esclusivamente all'Acquirente.

12.2 Il Fornitore è responsabile e deve indennizzare, difendere e manlevare l'Acquirente da qualsiasi perdita o responsabilità di qualsiasi natura relativa a presunte o effettive violazioni di tali diritti di Proprietà Intellettuale, salvo nei casi in cui tale violazione derivi necessariamente da istruzioni scritte dell'Acquirente.

13. Riservatezza

13.1 Qualsiasi Informazione Confidenziale deve essere mantenuta strettamente riservata dal Fornitore, dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, sub-fornitori e da tutto il personale, durante il rapporto commerciale tra le Parti e fino a quando le Informazioni Confidenziali non siano divenute di pubblico dominio. A tal fine, il Fornitore si impegna a non divulgare le Informazioni Confidenziali a terzi e a non utilizzarle per scopi diversi dall'esecuzione della PO e dalla fornitura dei Beni o Servizi.

13.2 Qualsiasi comunicazione o trasmissione al Fornitore contenente Informazioni Confidenziali, anche se relativa alla progettazione, ingegneria e/o fabbricazione dei Beni secondo le Specifiche Tecniche dell'Acquirente, non deve mai essere interpretata come trasferimento o cessione del know-how o di altri diritti di Proprietà Intellettuale dell'Acquirente.

13.3 Il Fornitore è responsabile per qualsiasi violazione degli obblighi relativi alle Informazioni Confidenziali stabiliti nel presente articolo, anche se attribuibile ai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, sub-fornitori o personale che sia venuto a contatto con tali Informazioni Confidenziali.

13.4 Qualsiasi Informazione Confidenziale ricevuta dal Fornitore in relazione all'esecuzione delle PO appartiene esclusivamente all'Acquirente e deve essere restituita tempestivamente dal Fornitore su richiesta dell'Acquirente, senza conservarne alcuna copia o riproduzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a distruggere ed eliminare qualsiasi copia delle Informazioni Confidenziali e dei relativi documenti registrati su qualsiasi dispositivo tecnico o informatico del Fornitore o del suo personale, collaboratori, consulenti o sub-fornitori.

14. Clausola di Sostenibilità

Il Fornitore deve condurre la propria attività in modo onesto ed etico e deve seguire pratiche di concorrenza leale. In particolare, il Fornitore deve agire e operare in conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili in relazione all'esecuzione della PO, inclusi i codici internazionali di condotta relativi a lavoro minorile, lavoro forzato, contrattazione collettiva, discriminazione, abusi, orari di lavoro e salari minimi, e deve astenersi dal compiere atti o transazioni in violazione o in contrasto con le leggi anti-corrruzione e anti-riciclaggio di qualsiasi giurisdizione rilevante. Qualsiasi violazione di tali leggi e regolamenti è considerata una violazione materiale della PO e il Fornitore è responsabile e deve manlevare, difendere e indennizzare l'Acquirente da tutte le perdite, danni, reclami e spese derivanti da tale violazione.

15. Ambiente, Salute, Sicurezza e Security

15.1 Il Fornitore deve agire in rigorosa conformità agli standard locali, nazionali e internazionali in materia di sicurezza, salute e ambiente, al fine di proteggere e garantire la sostenibilità dei Beni. Il Fornitore è l'unico responsabile nel determinare la natura e l'entità dei rischi per l'ambiente e per la salute e sicurezza umana associati al lavoro necessario per eseguire la PO, e deve assumersi tutta la responsabilità e responsabilità per tali rischi. Il Fornitore deve adottare, e far adottare al proprio personale e ai propri subappaltatori, tutte le precauzioni necessarie per proteggere persone e beni da danni o lesioni.

15.2 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che i Prodotti forniti e i materiali utilizzati per la loro produzione sono conformi a tutta la legislazione nazionale, UE e internazionale applicabile e in vigore nei seguenti ambiti:

- i) salute e sicurezza sul lavoro, in particolare alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- ii) sostanze chimiche, in particolare alle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH");
- iii) classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, in particolare alle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

15.3 Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente un elenco dei Prodotti Pericolosi e a mettere a disposizione dell'Acquirente le relative Schede di Sicurezza. In particolare, le Schede di Sicurezza dei Prodotti devono essere consegnate al momento della presa in consegna dei Prodotti Pericolosi, insieme ai documenti di trasporto, e devono anche essere inviate anticipatamente via e-mail a **amministrazione@mibitaliana.it**, simultaneamente o prima dell'ingresso dei Prodotti nei locali dell'Acquirente.

15.4 Il Fornitore si impegna a fornire Schede di Sicurezza aggiornate, conformi al nuovo Regolamento (UE) 2020/878 (che modifica l'Allegato II del REACH relativo ai "Requisiti per la compilazione delle Schede di Sicurezza (SDS)" per sostanze e miscele e che abroga il precedente Regolamento (UE) 830/2015).

15.5 Qualora, per qualsiasi motivo — incluso su richiesta dell'Acquirente — dopo l'emissione della PO e prima della consegna dei Prodotti, i componenti dei Prodotti o i materiali utilizzati per la loro produzione vengano sostituiti e/o subiscano modifiche tali da alterarne la "classificazione ai fini della valutazione dei rischi per il lavoro e l'ambiente", con particolare riferimento alle frasi di rischio **H340 (ex R46; ex R47), H341 (ex R68), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351 (ex R40), H360D (ex R61), H360F (ex R60), H362 (ex R64), H370 (ex R39), H372 (ex R48)** ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, il Fornitore deve inviare a MIB, almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine di consegna indicato nella PO, l'elenco aggiornato dei Prodotti contenenti agenti chimici. Il Fornitore si impegna a fornire Schede di Sicurezza aggiornate per i Prodotti inclusi nell'elenco, oltre a quelle eventualmente già fornite.

15.6 Firmando la PO, il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti saranno fabbricati utilizzando materiali pronti all'uso non classificati come cancerogeni e mutageni con frasi di rischio **H340 (ex R46; ex R47), H350 (ex R45) e H350i (ex R49)**.

16. Risoluzione in caso di inadempimento del Fornitore

16.1 Fatto salvo qualsiasi altro caso di risoluzione previsto nel presente documento, l'Acquirente può, mediante comunicazione scritta di inadempimento al Fornitore e ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, risolvere in tutto o in parte le PO se il Fornitore viola gli obblighi contenuti nei seguenti articoli delle GTCP:

- art. 4 (Obblighi del Fornitore, Qualità e condizioni finanziarie del Fornitore),
- art. 6 (Consegne, trasferimento della proprietà e rischio di perdita),
- art. 8.1 (Garanzie dei Beni),
- art. 10.3 (Ispezioni),
- art. 11 (Non concorrenza),
- art. 12 (Proprietà Intellettuale),
- art. 13 (Riservatezza),
- art. 14 (Sostenibilità),
- art. 15 (Ambiente, Salute, Sicurezza e Security),

e in ogni caso di cambio di proprietà del Fornitore o qualora il Fornitore sia soggetto a fallimento o altre procedure concorsuali, o se un concorrente dell'Acquirente entra nella struttura societaria del Fornitore.

16.2 Tale risoluzione diventa immediatamente efficace alla data di ricezione della comunicazione scritta di inadempimento inviata al Fornitore inadempiente.

16.3 Se la risoluzione avviene ai sensi dell'art. 16.1, il Fornitore deve restituire all'Acquirente, a propria cura e spese, entro 4 (quattro) giorni dalla ricezione della comunicazione di inadempimento, tutto il materiale ricevuto da quest'ultimo. In tal caso, il Fornitore deve restituire all'Acquirente qualsiasi pagamento anticipato già ricevuto, al netto del valore dei Prodotti anche solo parzialmente fabbricati in esecuzione della PO.

17. Trattamento dei dati personali

17.1 Qualsiasi dato personale richiesto e raccolto dall'Acquirente o dal Fornitore, o che possa essere acquisito da essi nel corso della loro attività e al fine di completare ed eseguire le PO, deve essere trattato in conformità all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e a qualsiasi normativa europea e nazionale che lo modifichi o integri, per le finalità descritte nelle presenti GTCP e per adempiere agli obblighi derivanti da leggi nazionali e/o

europee (come la normativa fiscale) e/o provenienti da autorità giurisdizionali o amministrative. A tali fini, i dati personali raccolti possono essere conservati anche dopo l'esecuzione delle PO e possono essere comunicati a determinate categorie di soggetti, rispettivamente esterni e interni all'Acquirente e al Fornitore, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, professionisti, consulenti, dipendenti, banche.

17.2 Ciascuna Parte ha il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali, di richiedere l'accesso, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei propri dati personali, di opporsi al trattamento o di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), inviando una comunicazione scritta via e-mail o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra Parte, che agirà come titolare del trattamento.

18. Forza maggiore

18.1 Le Parti non saranno responsabili per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti GTCP o della PO in caso di evento di forza maggiore, quali scioperi, sommosse, incendi, epidemie, pandemie, inondazioni, atti di guerra, terrorismo, embargo, atti dello Stato, misure governative o qualsiasi altro evento simile al di fuori del controllo delle Parti.

18.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore come sopra definito, la Parte il cui obbligo è stato reso impossibile dall'evento di Forza Maggiore deve darne immediata comunicazione scritta all'altra Parte e deve adoperarsi per adottare, il prima possibile, qualsiasi rimedio volto a rimuovere o almeno limitare le conseguenze derivanti dall'inadempimento del proprio obbligo dovuto all'evento di Forza Maggiore. In ogni caso, qualora l'evento di Forza Maggiore duri più di sessanta (60) giorni, la Parte il cui adempimento è ancora possibile avrà il diritto di annullare la PO senza alcun onere aggiuntivo. Ai fini dell'interpretazione della presente disposizione, le Parti accettano di fare riferimento alla "Clausola di Forza Maggiore della Camera di Commercio Internazionale (ICC)".

19. Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione o richiesta/liquidazione di danni derivante da o connessa a qualsiasi PO e/o contratto di acquisto eseguito ai sensi delle presenti GTCP deve essere sottoposta a mediazione secondo il Regolamento di Mediazione e Conciliazione della Camera di Commercio di Milano. Ciascuna Parte deve impegnarsi a mediare tale controversia in buona fede come primo passo, prima di intraprendere qualsiasi altra azione. In caso di mancato raggiungimento della mediazione per la risoluzione della controversia, le Parti la sottoporranno alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Padova – Italia.

20. Legge applicabile

Le presenti GTCP e le PO sono disciplinate dalla legge italiana e dagli INCOTERMS® 2020. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Convenzione di Vienna 1980) si applica esclusivamente alle vendite internazionali.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono state debitamente esaminate dal Fornitore, che le accetta espressamente integralmente senza alcuna obiezione o riserva.